

- 830

RG. 89/14  
CRON. 919/14  
REP. 898/14



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

- 6 MAG. 2014

Composta da:

dott. Alfredo GROSSO

dott. Tiziana MACCARRONE

dott. Giuseppe SALERNO

PRESIDENTE REL.

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente

OGGETTO: ARC. 18 l. foll.

**SENTENZA**

IL  
(omissis)

CASO.it

3) M. [REDACTED] G. [REDACTED], F. [REDACTED] G. [REDACTED] e M. [REDACTED] F. [REDACTED] elett.te dom. in Torino, v. Vittorio Amedeo II 13 presso lo studio dell'avv. F.P. Mingrino da cui, oltre che dagli avv. F. Reggio e R. Lombardi, sono rappr. e dif. per delega in atti.

RECLAMANTI

NEI CONFRONTI DI

Des) FALLIMENTO AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA S.p.a., elett.te dom. in Torino, c.so [REDACTED] presso lo studio dell'avv. A. Giovetti da cui è rappr. e dif. per delega in atti.

RECLAMATO

E NEI CONFRONTI DI

2+1) A.S.E. di G. T. [REDACTED], rappr. e dif. per delega in atti dall'avv. L. Balbi ed elett.te dom. in Torino, v. [REDACTED] presso lo studio dell'avv. M.M. Cordella.

INTERVENIENTE - RECLAMANTE INCIDENTALE

E CON L'INTERVENTO DI

T. [REDACTED] Ass. [REDACTED], rappr. e dif. per delega in atti dagli avv. L. Balbi e R. Pastore ed elett.te dom. in Torino, [REDACTED] presso lo studio dell'avv. M.M. Cordella.

INTERVENIENTE

E NEI CONFRONTI DI

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA S.p.a.

CONTENUR ESPANA S.L.

RECLAMATE CONTUMACI

UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 15.4.2014

CONCLUSIONI DI PARTE RECLAMANTE:

Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma quivi adita,

Contrariis Rejectis,

- Accertati e dichiarati gli insanabili e assoluti vizi che comportano la nullità della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 83/2013 Sent. Fall. e dichiarativa del fallimento di Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Alessandria, via [REDACTED], sentenza quivi assoggettata ad impugnazione e vizi costituiti da omessa preliminare convocazione delle parti, ovvero difetto di legittimazione attiva della reclamante AMIU spa in liquidazione ex art. 22 L.F. avverso il primitivo decreto del Tribunale di Alessandria R.G. n. 77/2013 R.I.F.,

- Dichiarare quindi la Sentenza n. 83/2013 Sent. Fall. Trib. AL, quivi gravata, nulla e/o illegittima e/o inefficace e/o annullabile e per l'effetto disporre l'annullamento e ciò per i motivi tutti sovra esposti,

- In ogni caso e comunque e in totale riforma della sentenza Tribunale di Alessandria n. 83/2013, quivi assoggettata ad impugnazione, respinta ogni avversaria istanza e/o domanda, revocare per l'effetto la sentenza di fallimento e/o il fallimento stesso di Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.A. in liquidazione per assoluta e totale carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che indefettibilmente devono presiedere alla pronuncia fallimentare, assolutamente non ricorrenti nella fattispecie e comunque non acclarati,

- Assumere e disporre quindi i provvedimenti conseguenti alla declaratoria di nullità, annullamento, riforma integrale e susseguente revocazione della statuzione fallimentare di cui è causa,

- Respingere, comunque e in ogni caso ogni e qualsivoglia contraria domanda avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti spiegati in narrativa pregressa.

- In via istruttoria disporre CTU volta ad acquisire ed accertare le risultanze contabili tutte di AMIU spa in liquidazione al fine di verificare, appurare e confermare la natura, la qualità, l'intersoggettività dei servizi e delle prestazioni rese costituenti l'entità di produzione complessiva nonché le operatività di bilancio in riferimento ai riscontri contabili delle singole poste attive e passive così come di spiegate ed appostate nel bilancio medesimo in riferimento alla società fallita e agli Enti Comunali compartecipanti con distinte ovvero congiuntive valutazioni che riflettano il concreto operare di AMIU SPA quanto all'esecuzione dei servizi e alla riconduzione alla stessa delle risultanze tariffarie in capo agli Enti compartecipanti e significativamente alla devoluzione delle competenze creditorie riflesse dal bilancio e con analisi ultimativa delle risultanze di esercizio 2013 specificatamente al netto della svalutazione creditoria ed alla insussistenza quindi dello stato di insolvenza.

Riservate richieste risarcitorie e/o indennitarie.


Vinte le spese e competenze di causa.

#### **CONCLUSIONI DEL FALLIMENTO:**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria conclusione, domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, con riserva di ogni ulteriore difesa per il prosieguo del giudizio,

#### **in via istruttoria**

- disporre l'acquisizione, in contraddittorio fra le parti, dell'originale del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di tutte le parti (inclusi debitore istante e creditori intervenuti) del procedimento *de quo*, sia con riferimento alla fase prefallimentare avanti il Tribunale di Alessandria, sia con riferimento al



precedente giudizio ex art. 22 l. fall. avanti codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino;

- per il caso, meramente subordinato, di ritenuta necessità e senza inversione dell'onere della prova, disporre consulenza tecnica d'ufficio - con riserva di formulazione del quesito -, finalizzata all'accertamento della sussistenza, in capo ad Amiu, dello stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 l. fall.;

#### **nel merito in via principale**

- dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e/o comunque respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o non dimostrate tutte le domande, conclusioni ed istanze formulate dai Ricorrenti nel proprio reclamo (e/o ogni eventuale domanda eventualmente proposta da altre parti nei confronti del Fallimento), per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto ed in ogni caso, confermare la sentenza reclamata dichiarativa del fallimento di Amiu;

#### **in ogni caso**

- con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio (oltre ad IVA. e C.PA), oltre a successive occorrenze e rimborso forfettario per spese generali.

#### **CONCLUSIONI A.S.E.**

Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello;

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;

Previe le pronunce e le declaratorie del caso;

1) Per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa di costituzione intervenuto ex art. 18 L. Fall., da intendersi, se del caso, quale reclamo incidentale ex art. 18 L. Fall, nei confronti della sentenza n. 77/2013 del Tribunale di Alessandria nonché del decreto emesso in data 5 novembre 2013, dalla Corte di Appello di Torino nel procedimento RVG 466/2013, e dunque in totale riforma della predetta ordinanza nonché della conseguente sentenza di fallimento n. 77/2013, revo-

care la dichiarazione di fallimento della società Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.A in liquidazione;

2) Con ogni conseguente pronuncia derivante dalla invocata revoca e/o annullamento

3) Vinte le spese del presente procedimento nonché di quelle dei precedenti gradi e fasi di giudizio

In via istruttoria, si chiede in ogni caso l'acquisizione dei fascicoli di ufficio nonché degli atti e dei documenti tutti prodotti dalle parti ed acquisiti nella fase prefallimentare nanti il Tribunale di Alessandria, nonché nel procedimento di reclamo ex art. 22 L. Fall e del relativo fascicolo di ufficio, ed altresì dei documenti tutti della procedura fallimentare oggi pendente, ivi comprese le risultanze dell'accertamento dello stato passivo

Si insta altresì per il licenziamento di CTU contabile volta all'accertamento della assenza dello stato di insolvenza nonché, se del caso, anche della natura di società *in house providing* di A.M.I.U. S.p.A ovvero e comunque, della sussistenza dei requisiti in capo alla stessa società, quali previsti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite citata, ovvero di nomina a tali fini di ausiliario contabile ex art. 68 cod. proc. civ..

#### **CONCLUSIONI T**

Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello;

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;

Previe le pronunce e le declaratorie del caso;

1) Per le ragioni tutte esposte nel presente atto di intervento ex art. 18 L. Fall., in totale riforma della predetta ordinanza nonché della conseguente sentenza di fallimento n. 77/2013, revocare la dichiarazione di fallimento della società Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.A in liquidazione;

2) Con ogni conseguente pronuncia derivante dalla invocata revoca e/o annullamento



3) Vinte le spese del presente procedimento nonché di quelle dei precedenti gradi e fasi di giudizio

In via istruttoria, si chiede in ogni caso l'acquisizione dei fascicoli di ufficio nonché degli atti e dei documenti tutti prodotti dalle parti ed acquisiti nella fase prefallimentare nanti il Tribunale di Alessandria, nonché nel procedimento di reclamo ex art. 22 L. Fall e del relativo fascicolo di ufficio, ed altresì dei documenti tutti della procedura fallimentare oggi pendente, ivi comprese le risultanze dell'accertamento dello stato passivo


Si insta altresì per il licenziamento di CTU contabile volta all'accertamento della assenza dello stato di insolvenza nonché, se del caso, anche della natura di società *in house providing* di A.M.I.U. S.p.A ovvero e comunque, della sussistenza dei requisiti in capo alla stessa società, quali previsti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite citata, ovvero di nomina a tali fini di ausiliario contabile ex art. 68 cod. proc. civ ..

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.1.2014 e ritualmente notificato, A. [redacted] M. [redacted] ed altri 68 ricorrenti proponevano reclamo ex art. 18 L.F. nei confronti della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 83\2013, pubblicata il 19.12.2013, con la quale era stato dichiarato il fallimento della S.p.a. A.M.I.U. in liquidazione avendo la Corte d'Appello di Torino -con decreto ex art. 22 L.F., pubblicato il 26.11.2013- accolto il reclamo dalla stessa proposto avverso il decreto 8.7.2013 del Tribunale di Alessandria che aveva negato essere la società soggetta alla disciplina fallimentare, rimettendo gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento.

La curatela si costituiva in giudizio contestando ammissibilità e fondamento del reclamo, di cui chiedeva il rigetto.

La ditta individuale A.S.E. di G. T. [redacted] (intervenuta nella fase prefallimentare) si costituiva proponendo reclamo incidentale.



Non si costituivano, invece, l'altro intervenuto soc. Contenur nonché la S.p.a. A.M.I.U. in liquidazione cui il reclamo era stato notificato.

Interveniva volontariamente A. [REDACTED] T. [REDACTED] (rimasto estraneo alla fase prefallimentare) aderendo alle conclusioni dei reclamanti principali ed incidentale.

All'udienza del 15.4.2014 in esito alla discussione la Corte assumeva la causa a decisione.


### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto depositato il 9.7.2013 il Tribunale di Alessandria, dichiarata l'inammissibilità degli interventi dei due creditori G. T. [REDACTED] (titolare della ditta individuale A.S.E.) e soc. Contenur, ha rigettato l'istanza di fallimento depositata in proprio dalla S.p.a. A.M.I.U. in liquidazione ritenendola non assoggettata alla disciplina del fallimento in relazione alla sua natura "pubblica", desunta da vari elementi tra cui lo svolgimento in via prevalente del servizio pubblico di raccolta rifiuti, la modestia della quota dei ricavi derivanti dalla prestazione di altri servizi in favore di soggetti privati nonché la sua eterodirezione da parte dei soci pubblici (Comune di Alessandria ed altri Comuni consorziati) detentori della totalità del capitale sociale.

Avverso tale provvedimento la S.p.a. A.M.I.U. in liquidazione ha proposto reclamo ex art. 22 L.F., accolto dalla Corte d'Appello di Torino con decreto depositato il 26.11.2013.

La Corte ha, invece, ritenuto la società soggetta alla disciplina fallimentare ritenendo la legittimazione anche del debitore a proporre il reclamo.

In sostanza, ha valorizzato la previsione, da parte dello Statuto della società, della possibilità di svolgere attività estranee all'interesse pubblico strettamente inteso; l'eventualità che anche il servizio raccolta rifiuti possa essere affidato a privati; il contrasto esistente tra la previsione (contenuta all'art. 1 dello Statuto) dell'esclusione della terzietà della società rispetto al Comune di Ales-



sandria ed altre clausole che richiamavano le norme generali del diritto societario.

Ritenuta, altresì, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ha rimesso gli atti al Tribunale per la relativa pronuncia ed il Tribunale di Alessandria ha, quindi, dichiarato il fallimento della S.p.a. A.M.I.U. in liquidazione con sentenza n. 83\2013 pubblicata il 19.12.2013.

Il reclamo è stato notificato anche alla società fallita ed alla S.I. Contenur che non si sono costituite né sono comparse, per cui ne va dichiarata la contumacia, per quanto essa possa rilevare nel presente procedimento.

Ciò premesso, la Curatela fallimentare ha innanzitutto eccepito la nullità del reclamo per effetto dell'invalidità delle procure rilasciate dai reclamanti ai propri difensori: esse sarebbero, infatti, state apposte in calce al reclamo "alla rinfusa" e senza alcun collegamento testuale con i singoli ricorrenti, così da determinare -essendo le singole sottoscrizioni illeggibili- incertezza in merito alle persone dei conferenti.

Tale eccezione è, però, infondata poiché per determinare l'integrale nullità ed inammissibilità del reclamo occorrerebbe che tutte le procure siano affette dal vizio dedotto dalla Curatela.

Ora, le firme dei conferenti la procura sono contenute su due pagine in calce all'atto introduttivo che non contengono altri elementi od indicazioni.

Peraltro, alcune delle firme ivi presenti, autenticate dai difensori, sono leggibili e quindi con certezza ricollegabili ai soggetti menzionati in epigrafe: si tratta, tra le altre, quantomeno delle firme di F. P. S. L. A. G. D. C. G. S. F. M. S. B. V. G. G. M. A. C. D. O. F. e C. T. che sono -quindi- in ogni caso sufficienti a "reggere" il reclamo (quanto al profilo relativo alle spese, v. comunque *infra*).

La Curatela ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, non essendo essi portatori dell'interesse richiesto dall'art. 18 L.F. in fun-


zione della legittimazione all'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Tale eccezione è fondata nei termini che seguono.

Con il reclamo proposto in via principale dal M [redacted] e dagli altri 68 reclamanti essi hanno dedotto di essere "dipendenti di AMIU S.p.a. in liquidazione e quindi creditor" e di svolgere, alcuni di essi, funzioni sindacali.

Il loro interesse ad opporsi alla dichiarazione di fallimento risiederebbe "nella risultante negativa e pregiudizievole per i dipendenti tutti dell'azienda fallita conseguenti alla declaratoria fallimentare rispetto al diverso trattamento e regime previdenziale/assistenziale, di maggior favore, che conseguirebbe, alternativamente, alla mancata declaratoria fallimentare ... ogni singolo dipendente di AMIU, dovendo passare dalla gestione contributiva INPDAP a INPS, perderebbe i diritti di anzianità già acquisiti in prospettiva età pensionabile, oltre a subire la perdita di tutte quelle componenti aggiuntive presenti nella retribuzione del "dipendente pubblico" non contemplate nel rapporto di lavoro privatistico".

Inoltre, "l'illegittima statuizione fallimentare staglia e concreta il dissesto dell'Azienda e la sua dissoluzione, mentre di contro la preservazione della stessa consente indubbi vantaggi per quanto afferisce al profilo occupazionale atteso che in ogni caso la titolarità del servizio in quanto tale inerisce e grava indefettibilmente sull'Ente Pubblico e al quale il medesimo deve comunque attendere (e ciò sia detto anche e segnatamente sotto lo stretto profilo della prospettiva futura, preservativa e/o innovativa rispetto all'erogazione del servizio, che sicuramente inerirà alla procedura fallimentare comportando la ristrutturazione del servizio stesso; ciò può ovviamente essere ritenuto un minus ovvero una deminutio rispetto al previgente status di dipendente dell'Ente Pubblico ed in quanto tale "assicurato" nella continuità del proprio posto di lavoro dalla disciplina pubblicistica del rapporto stesso).



Essi avrebbero, inoltre, interesse a che il fallimento venga pronunciato soltanto ricorrendo i presupposti di legge e sarebbe comunque a tal fine rilevante anche un interesse di tipo morale.

Ora, ex art. 18 L.F. *"Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato"*.

Trattandosi di una norma di tipo processuale l'interesse da essa menzionato non può che essere riconducibile alla previsione dell'art. 100 c.p.c. (secondo cui per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse) e deve, dunque, trattarsi di un interesse giuridicamente rilevante e non già di fatto quale, ad esempio, il mero interesse ad un determinato esito del giudizio (sul punto v. ad es. Cass. 8.6.2012, n. 9353).

La necessità -nei casi in cui la questione non riguardi soggetti cui la legittimazione sia conferita ex lege, ma terzi interessati- che l'interesse a reclamare sia qualificato ai sensi dell'art. 100 c.p.c. è poi stata ribadita dalla S.C. anche nella materia fallimentare ove è stato precisato che l'interesse al reclamo deve consistere nella minaccia di un pregiudizio scaturente direttamente dal provvedimento emesso negandone, quindi, la sussistenza in capo ai soci della società di capitali fallita nell'ipotesi in cui sia stata negata la sospensione della vendita coattiva del complesso aziendale, essendo gli stessi portatori di un mero interesse di fatto alla conservazione della consistenza economica del patrimonio sociale (in tal senso, v. Cass. 28.5.2012, n. 8434, che ha dettato principii utilizzabili, per identità di *ratio*, anche nel caso di specie).

In particolare, come è stato ritenuto (v. Appello Napoli 15.11.2012, foro It. 2013, 5, I, 1535) l'interesse idoneo a fondare la legittimazione di qualsiasi interessato ex art. 18 L.F. deve essere proprio, concreto e meritevole di tutela giuridica, il tutto alla stregua degli effetti giuridici, anche riflessi o diffusi, del fallimento di cui si chiede la revoca.



Va, peraltro, sottolineato come detto interesse debba comunque essere specifico e specificamente connesso con situazioni soggettive qualificabili come veri e propri diritti.


A tal fine è stata a volte affermata la sufficienza di un pregiudizio "*anche solo morale*" con riferimento, ad esempio, all'ipotesi in cui il fallimento sia stato chiuso per mancanza di domande di ammissione al passivo o per avvenuto pagamento dei creditori e delle spese di procedura, nella quale "*l'imprenditore fallito resta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento, essendo "in re ipsa" il pregiudizio che questa infligge alla sua reputazione commerciale*" (in tal senso v. ad es. Cass. 4.12.2012, n. 21681).

Occorre, però, considerare che tale principio è stato espresso, in primo luogo, con riferimento ad un soggetto già legittimato *ex lege* in quanto debitore ed, in realtà, in relazione non già ad un interesse di tipo generico, ma a specifici diritti ed, in particolare, a diritti della personalità quale la c.d. reputazione commerciale, direttamente ricollegabile al diritto alla reputazione poiché la lesione della prima si risolve in lesione anche della seconda (in materia v. ad es. Cass. 30.8.2007, n. 18316).

Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie l'argomentazione secondo cui l'interesse dei reclamanti sarebbe ravvisabile "*nella risultante negativa e pregiudizievole per i dipendenti tutti dell'azienda fallita conseguenti alla declaratoria fallimentare rispetto al diverso trattamento e regime previdenziale/assistenziale*" da essi goduto è, in primo luogo, infondata in fatto secondo quanto è dato di desumere dagli atti di causa.

Essi, infatti, non sono dipendenti pubblici posto che la S.p.a. AMIU non è ente pubblico, ma una società retta -ai fini che ora interessano- dalle regole del diritto privato, tanto che le prodotte buste paga indicano la "*Pos. INPS*" dei reclamanti.

In secondo luogo, un loro incondizionato e generalizzato diritto a mantenere assolutamente invariato il proprio *status* lavorativo a prescindere dalle vicen-



de del loro datore di lavoro non è configurabile neppure in astratto ed occorre, altresì, non dimenticare che l'alternativa al fallimento sarebbe comunque la liquidazione della società, già deliberata e che in ogni caso non consentirebbe ai reclamanti di mantenere l'attuale assetto lavorativo.

L'argomentazione è, inoltre, stata formulata in termini meramente astratti, senza alcun riferimento di tipo concreto, per cui si risolve comunque in una mera ipotesi.

In definitiva, per il profilo appena esaminato il dedotto interesse non ha il necessario rilievo processuale, trattandosi di un mero interesse riflesso e di fatto, privo di tutela da parte dell'ordinamento, basato su valutazioni allo stato del tutto ipotetiche e che, pertanto, non legittima i reclamanti ad impugnare la sentenza dichiarativa del fallimento della società.

Analoghe considerazioni valgono, a maggior ragione, per gli ulteriori profili dedotti, attinenti alle conseguenze derivanti dalla dissoluzione dell'azienda ed anch'essi connessi con generici interessi di mero fatto ancorchè fatti valere da dipendenti svolgenti funzioni sindacali: così come l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica del patrimonio sociale rappresenta, come si è visto, un mero interesse di fatto, altrettanto vale per l'interesse dei reclamanti in merito alla conservazione della consistenza economica del proprio datore di lavoro.

Allo stesso modo, l'interesse a che il fallimento venga dichiarato solo ove ricorrano i relativi presupposti normativi è di totale genericità e non può certo legittimare un reclamo proposto sostanzialmente "nell'interesse della legge" nonché la surroga alle funzioni tipiche del Pubblico Ministero.

Infine, i reclamanti fanno valere la propria veste di creditori, ma sul punto va sottolineato come -secondo quanto precisato a p. 6 del ricorso per la dichiarazione di fallimento 22.4.2013- dall'inizio della liquidazione tutti gli stipendi ed oneri contributivi, previdenziali e fiscali concernenti i dipendenti siano stati onorati con fondi provenienti dal Comune di Alessandria per cui -in realtà- essi pos-

sono essere considerati creditori solo nel senso che a fronte della prestazione lavorativa a mano a mano svolta hanno diritto di ricevere la corrispondente retribuzione, cosa che peraltro risulta avvenire regolarmente.

Come si è detto, essi però, non possono vantare alcun diritto alla prosecuzione di tale situazione (vale a dire, al "mantenimento in vita" del proprio datore di lavoro) comunque destinata a venir meno per effetto dell'alternativa costituita dalla liquidazione della società, per cui anche da tale punto di vista sono da considerarsi portatori di un interesse di mero fatto processualmente non rilevante.

Per tali ragioni il reclamo va dichiarato inammissibile e tale statuizione si riflette sull'intervento di A [redacted] T [redacted] che ha aderito alle conclusioni assunte dai reclamanti.

Infatti, l'intervento spiegato da un terzo nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione di fallimento, ha carattere adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., nel caso in cui -come nella specie- il terzo si schieri a sostegno delle ragioni dell'opponente e non è neppure ipotizzabile un intervento principale o adesivo autonomo poiché il giudizio ha per oggetto il solo accertamento dei presupposti del fallimento (in tal senso, v. Cass. 18.1.2008, n. 971).

Va, del pari, dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto in via incidentale dal T [redacted].

L'art. 18 L.F. disciplina, infatti, in modo completo ed esaustivo il procedimento di reclamo regolando puntualmente:

- ✓ la legittimazione a proporlo;
- ✓ le relative modalità (ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d'Appello nel termine perentorio di trenta giorni);
- ✓ il contenuto dell'atto introduttivo (indicazione della Corte d'Appello competente; generalità dell'impugnante ed elezione del domicilio nel Comune in cui ha sede la Corte d'Appello; esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e relative conclusioni; indicazione

dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti);

- ✓ gli effetti del reclamo;
- ✓ il *dies a quo* per la sua proposizione (per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese con applicabilità della disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, c.p.c.);
- ✓ le modalità ed i tempi di fissazione dell'udienza di comparizione e di notifica del ricorso;
- ✓ il termine a comparire;
- ✓ le modalità ed i termini della costituzione delle parti resistenti (che si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti);
- ✓ le modalità ed i termini dell'intervento degli interessati;
- ✓ lo svolgimento del giudizio, le eventuali attività istruttorie e la decisione, che deve avvenire con sentenza;
- ✓ la notifica (e la pubblicazione) della sentenza che revoca il fallimento nonché di quella che rigetta il reclamo;
- ✓ il termine per proporre il ricorso per cassazione;
- ✓ gli effetti della revoca del fallimento;
- ✓ il regolamento delle spese della procedura ed il compenso al curatore.

Tale puntuale, minuta ed esaustiva normativa non prevede affatto che il reclamo -da introdursi mediante ricorso- possa essere proposto anche in via incidentale ed, in particolare, non lo prevede neppure nel regolare le modalità della co-stituzione delle parti resistenti, dal che deve desumersi che tale modalità non sia ammissibile posto che -altrimenti- tale profilo sarebbe certamente stato espressamente regolato così come sono stati regolati altri aspetti ben meno rilevanti del procedimento.

In secondo luogo, ex art. 18, primo e quarto comma, L.F., il reclamo va comunque inderogabilmente proposto, per tutti gli interessati diversi dal debitore, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese (in tal senso, v. Cass. 18.1.2008, n. 971, in particolare ai punti 8.1.1, 8.1.2 ed 8.1.3 della motivazione).

Nel caso di specie l'iscrizione è avvenuta il 19.12.2013 (v. il documento 1B prodotto dai reclamanti) mentre il Tribunale si è costituito soltanto il 15.3.2014 quando il termine per il reclamo scadeva, per lui, il 20.1.2014: anche volendo per mera ipotesi considerare ammissibile la proposizione del suo reclamo in via incidentale, esso sarebbe comunque inammissibile per il profilo appena evidenziato nonché - quale semplice atto di intervento - per effetto dell'inammissibilità del reclamo "principale" in forza delle considerazioni già svolte.

La particolare natura delle questioni trattate e degli interessi coinvolti (desumibili dalla motivazione che precede) giustificano comunque l'integrale compensazione delle spese del reclamo.

Va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando;

- a) Dichiarare inammissibile il reclamo proposto da

(omissis)

M. [REDACTED] G. [REDACTED] F. [REDACTED] G. [REDACTED] e M. [REDACTED] L. F. [REDACTED] nei confronti del Fallimento dell'Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.a. in liquidazione, dell'Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.a. in liquidazione, della S.I. Contenur Espana, della Ditta A.S.E. di G. T. [REDACTED] e con l'intervento di A. [REDACTED] T. [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 83/2013, pubblicata in data 19.12.2013;

- b) Dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese del reclamo;
- c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115;
- d) Manda alla Cancelleria di provvedere alla notifica della sentenza ex art. 18, tredicesimo comma, L.F.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 15.4.2014

IL PRESIDENTE EST.

Alfredo GROSSO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Valentina GIARDIELLO

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria  
in data 5/5/14 il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Valentina GIARDIELLO

Depositato nella Cancelleria della  
Corte di Appello di Torino

il 6 MAG. 2014

IL CANCELLIERE -17-

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Valentina GIARDIELLO